

LE SEZIONI UNITE SUI MEZZI D'IMPUGNAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA IN CASO DI CONDANNA NEL GIUDIZIO ABBREVIATO

Nota a Cass., Sez. un., 13 giugno 2022 (dep. 13 ottobre 2022), n. 38810

di Valentina Vasta

Le Sezioni unite hanno ritenuto che contro la sentenza di condanna emessa nel giudizio abbreviato che abbia ommesso di statuire sulla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, il pubblico ministero possa proporre ricorso per cassazione, escludendo che la decisione sia appellabile di fronte al tribunale di sorveglianza a norma dell'art. 680 c.p.p. L'Autrice analizza il contenuto della pronuncia in relazione al sistema delle impugnazioni delle misure di sicurezza anche alla luce dell'attuale disciplina dell'appello nel rito alternativo.

SOMMARIO: 1. L'impugnazione del PM contro la sentenza di condanna nel giudizio abbreviato che non dispone sull'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato: i termini del contrasto giurisprudenziale. – 2. (segue) gli argomenti delle Sezioni unite. – 3. Il peculiare regime dell'impugnazione delle misure di sicurezza: fondamento e confini. – 4. Il significato della clausola di salvezza dell'art. 593, comma 1, c.p.p. – 5. Una riflessione sulla disciplina dell'appello nel rito abbreviato.

1. L'impugnazione del PM contro la sentenza di condanna nel giudizio abbreviato che non dispone sull'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato: i termini del contrasto giurisprudenziale.

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione a Sezioni unite affronta il tema del mezzo d'impugnazione esperibile dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia ommesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza.

La pronuncia è scaturita dal ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino contro la sentenza di condanna, pronunciata dal G.U.P. nel giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, c.p., 73, comma 5 e 89, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, che censurava la mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione

dell'imputato straniero dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, prevista come obbligatoria una volta accertatane la pericolosità sociale.

Nella specie, la questione controversa che ha indotto la terza Sezione penale della Corte di cassazione¹ a invocare l'intervento dell'organo della nomofilachia è, innanzitutto, se la decisione sia sotto tale profilo appellabile di fronte al tribunale di sorveglianza *ex art. 680, comma 2, c.p.p.* oppure ricorribile per cassazione *ex art. 608 c.p.p.*; secondariamente, laddove fosse esperibile il ricorso per cassazione, se il giudice del rinvio debba comunque individuarsi nel tribunale di sorveglianza o nel giudice che ha emesso la sentenza stessa.

In sintesi. In base a un primo orientamento² – maggioritario – il pubblico ministero è legittimato a impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero, salvo che non abbia modificato il titolo del reato contestato, derivandone, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio al giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato.

Alla base si pone il riconosciuto effetto derogatorio dell'art. 443, comma 3, c.p.p., che nell'ambito del rito speciale limita la legittimazione all'appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna che modificano il titolo del reato, rispetto al combinato disposto degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p., che assegna al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in ordine agli appelli che abbiano a oggetto le disposizioni di una sentenza (di condanna o di proscioglimento) relative alle misure di sicurezza diverse dalla confisca³.

L'inappellabilità della sentenza, peraltro, non consente d'intendere l'impugnazione quale ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569 c.p.p., e quindi di applicare la regola di cui al comma 4, che impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello nel caso di annullamento con rinvio. Si applica, invece, l'art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p., per cui, trattandosi nel caso particolare di una sentenza del giudice per le

¹ Cass., Sez. III, ord. 8 ottobre 2021, n. 4332, in *Sistema penale*, 16 giugno 2022.

² Cass., Sez. VI, 7 ottobre 2020, n. 29544, in *C.E.D.* n. 279890; Cass., Sez. IV, 7 maggio 2019, in *C.E.D.* n. 276863; Cass., Sez. III, 8 maggio 2018, in *C.E.D.* n. 273693; Cass., Sez. I, 25 giugno 1998, in *C.E.D.* n. 240909. Esprimono lo stesso principio ma rispetto a misure diverse dall'espulsione dello straniero Cass., Sez. I, 11 gennaio 2011, n. 1834, in *Dejure*; Cass., Sez. V, 25 giugno 2021, n. 34818, in *Leggi d'Italia*; e in relazione alle sentenze di patteggiamento Cass., Sez. III, 3 febbraio 2010, n. 7641, in *C.E.D.* n. 246196; Cass., Sez. III, 1° luglio 2009, n. 34805, in *C.E.D.* n. 244570.

³ Coerentemente e in adesione a questo principio Cass., Sez. V, 4 dicembre 2020, n. 1196, in *C.E.D.* n. 280136 ha ritenuto ammissibile l'appello del pubblico ministero innanzi al tribunale di sorveglianza contro la sentenza di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato che abbia modificato anche uno solo dei titoli di reato, che contesti la sola omessa statuizione sull'applicazione della misura di sicurezza.

indagini preliminari, la trasmissione degli atti avverrà al medesimo giudice, «purché diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata».

Contrariamente, il secondo orientamento – minoritario, anche se più ampio rispetto alla singola pronuncia considerata dalle Sezioni unite e dalla Sezione rimettente⁴ – afferma la sussistenza della competenza funzionale del tribunale di sorveglianza quale giudice dell’appello in materia di misure di sicurezza, indipendentemente dall’appellabilità delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato.

Nel dettaglio, i limiti all’appello previsti dall’art. 443, comma 3, c.p.p., essendo riferiti ai soli capi penali della sentenza, non possono derogare alla competenza del tribunale di sorveglianza, prevista dagli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p., laddove «l’impugnazione» riguardi i soli capi della sentenza di condanna o di proscioglimento relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, «indipendentemente dal grado e dalla fase in cui sono state emesse e dal rito processuale prescelto».

Sottesa a tale esegesi v’è la necessità di mantenere in capo al giudice specializzato nel giudizio di pericolosità la cognizione sull’impugnazione delle statuizioni relative alle misure di sicurezza. Anche perché per quest’ultime si profila una posizione di autonomia rispetto alle statuizioni afferenti al reato e alla pena, recentemente ribadita dalle stesse Sezioni unite nel caso *Gialluisi*⁵: argomentando sulla formazione del c.d. giudicato progressivo, la pronuncia ricava dall’art. 579, comma 2, c.p.p. – una volta divenuti irrevocabili l’accertamento del reato e la determinazione della pena – l’esistenza di un «percorso del tutto autonomo» che riguarda l’impugnazione della decisione in relazione alle misure di sicurezza, che «fuoriesce dalla sfera delle attribuzioni del giudice di cognizione, per chiamare in causa il giudice di sorveglianza, protagonista anche dell’esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza».

2. (segue) gli argomenti delle Sezioni unite.

La Corte fa proprio il primo orientamento, muovendo innanzitutto dall’analisi del dettato dell’art. 443, comma 3, c.p.p.

⁴ In entrambi i provvedimenti il riferimento è circoscritto a Cass., Sez. VI, ord. 25 marzo 2021, n. 16789, in *C.E.D.* n. 281515. Statuiscono, tuttavia, nello stesso senso anche Cass., Sez. VI, ord. 20 novembre 2018, n. 53938, in *Leggi d’Italia*; Cass., Sez. VI, ord. 25 settembre 2018, n. 49934, in *Leggi d’Italia*; Cass., Sez. VI, 6 maggio 2004, n. 26096, in *C.E.D.* n. 229644.

⁵ Cass., Sez. un., 27 gennaio 2021, n. 3423, in *Processo penale e giustizia*, 2021, pp. 1108 s., con nota di TASCIONE (2021). anche GUERINI (2021), pp. 53-70; PESUCCI (2021), pp. 1476-1515; RUSSO (2021), pp. 1983-1991.

In prima battuta, al fine di «perimetrare adeguatamente l’ambito della preclusione» stabilita dalla norma, la sentenza richiama gli ampi confini che il concetto di «mutamento del titolo del reato» ha assunto nell’ermeneutica giurisprudenziale⁶.

In seconda battuta, la Corte puntualizza la *ratio* della disposizione anche rispetto all’evoluzione della disciplina del rito speciale. Oltre a richiamare la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale in cui si segnala la necessità di prevedere limitazioni all’appello a garanzia contro la ritardata definizione del procedimento⁷, nella pronuncia si cita la giurisprudenza costituzionale che, nel tempo, ha fatto salvi i limiti all’appello del pubblico ministero contro la sentenza di condanna, in quanto la medesima realizza la pretesa punitiva della pubblica accusa⁸. Anche a seguito dell’eliminazione del consenso del pubblico ministero dai requisiti d’accesso al rito a opera della l. n. 479/1999, le relative preclusioni allo *ius appellandi* hanno continuato a trovare ragione nell’obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi celebrati in primo grado con le forme del giudizio abbreviato⁹. Individuata la ragione della limitazione all’appello nell’attitudine acceleratoria del rito, le Sezioni unite, più avanti, ritengono però trascurabili gli evidenti effetti di

⁶ La sentenza annotata si riferisce, in particolare, a Cass., Sez. VI, 12 novembre 2019, n. 1651, in *C.E.D.* n. 278215, nella quale è stato considerato ammissibile l’appello del pubblico ministero contro la sentenza di condanna che ha ritenuto l’assorbimento della fattispecie meno grave anziché il concorso formale tra i reati contestati; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2018, n. 15713, in *C.E.D.* n. 272840, per cui la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale a eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contestato. Ribadisce in più che l’appello del PM è ammesso anche quando: *i*) la modifica del titolo del reato sia stata dallo stesso richiesta (Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2016, n. 48825, in *C.E.D.* n. 268217; Cass., Sez. VI, 19 febbraio 1991, n. 6000, in *Giustizia penale*, 1991, III, pp. 318 s.); *ii*) il gravame non sia finalizzato esclusivamente al ripristino dell’originaria imputazione (Cass., Sez. VI, 17 novembre 2010, n. 6274, in *C.E.D.* n. 249462; Cass., Sez. V, 18 febbraio 1992, n. 5153, in *C.E.D.* n. 190066), anche perché il mutamento del titolo del reato, comportando l’appellabilità *tout court* della sentenza consente l’impugnazione «di ogni altro aspetto della sentenza di condanna, nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 593 cod. proc. pen.» (Cass., Sez. V, 5 aprile 2006, n. 21176, in *C.E.D.* n. 233989).

⁷ *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, p. 106.

⁸ C. cost., 23 luglio 1991, n. 363, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, pp. 4152 s., con nota di DOLSO (1991), pp. 4152-4158; C. cost., 24 marzo 1994, n. 98, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1994, pp. 894 s., con nota di SPANGHER (1994a), pp. 894-896.

⁹ C. cost., ord. 21 dicembre 2001, n. 421, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2001, pp. 4008 s., con nota di SPANGHER (2001), pp. 4008-4009; C. cost., 16 luglio 2002, n. 347, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, pp. 2627 s.; C. cost., ord. 9 maggio 2003, n. 165, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2003, pp. 1324 s. La sentenza in commento richiama poi C. cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2007, pp. 221 s., con note di CAPRIOLI (2007a), pp. 250-264; BARGI e GAITO (2007), pp. 240-250 e C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2007, pp. 3096 s., con nota di CAPRIOLI (2007c), pp. 3112-3124, le quali, pur pronunciandosi su questioni diverse, in relazione al principio di parità delle parti hanno «posto in rilievo come le maggiori possibilità di impugnazione siano riservate al soggetto che, sia pure di propria ed esclusiva iniziativa, sopporta la limitazione tipica del giudizio abbreviato, e cioè la valorizzazione di elementi probatori non acquisiti in contraddittorio».

dilatazione dei tempi di definizione del processo che la proposizione del ricorso per cassazione sulle statuizioni relative alla misura di sicurezza è in grado di produrre in caso di annullamento con rinvio al giudice che ha emesso il provvedimento per un ulteriore giudizio di pericolosità, il quale sarebbe, a sua volta, nuovamente ricorribile per cassazione. A parere della Corte, anche in questo caso la limitazione del potere d'appello del PM risponde «di per sé a logiche di celerità e speditezza nella definizione», comportando «l'eliminazione di un grado di giudizio»¹⁰.

In terza battuta, l'accento si sposta sull'onnicomprendività del termine «sentenza» (di condanna), utilizzato nell'art. 443, comma 3, c.p.p. rispetto alle statuizioni in essa contenute. Il canone ermeneutico *in claris non fit interpretatio*, espressamente applicato dalle Sezioni unite, restituisce una lettura del dato testuale per cui «avverso nessuna delle statuizioni emanate con la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato sia proponibile appello», anche quello di fronte al tribunale di sorveglianza *ex art. 680, comma 2, c.p.p.*

L'argomento viene immediatamente saldato a considerazioni di tipo logico-sistematico.

L'impugnazione dinanzi al tribunale di sorveglianza della sentenza inappellabile genererebbe l'evidente «anomalia di un gravame di merito, nel giudizio abbreviato, soltanto nelle misure di sicurezza».

In tale prospettiva, le Sezioni unite ritengono che l'affermata autonomia delle vicende processuali delle statuizioni relative alle misure di sicurezza¹¹ non valga a trarre conseguenze in ordine anche al relativo regime dell'impugnazione nel giudizio abbreviato, rimanendo circoscritta al campo dell'eseguibilità della sanzione in caso di giudicato progressivo.

Il tema sarebbe, poi, impermeabile anche ai rilievi dell'orientamento minoritario sulla necessità di mantenere la competenza funzionale della magistratura di sorveglianza per gli appelli relativi alle misure di sicurezza. Quest'ultima, infatti, sussiste nella sola ipotesi di cui all'art. 579, comma 2, c.p.p., la quale si mostra «concettualmente, oltre che operativamente, assai circoscritta e senz'altro inidonea a ritenere che il tribunale di sorveglianza sia un organo specializzato nella materia delle misure di sicurezza».

Queste considerazioni, tuttavia, non sarebbero applicabili al giudizio ordinario in virtù della clausola di salvezza contenuta nell'art. 593, comma 1,

¹⁰ In merito, la sentenza trascura il precedente costituzionale, pure richiamato, per cui l'annullamento nel giudizio di cassazione – «di regola solo rescindente» – del provvedimento viziato comporta «un incremento dei gradi di giudizio occorrenti per pervenire alla sentenza definitiva» (C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, cit.). In dottrina v. CAPRIOLI (2007c), p. 3120.

¹¹ Cass., Sez. un., 27 gennaio 2021, n. 3423, cit.

c.p.p. che, a differenza dell'art. 443, comma 3, c.p.p. richiama espressamente gli artt. 579 e 680 c.p.p.

Tale «insanabile alterità testuale» tra le disposizioni che disciplinano l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna rappresenta, così, l'ultimo tassello che la Corte di cassazione a Sezioni unite pone a fondamento della formulazione del primo principio di diritto, secondo cui è proponibile ricorso per cassazione *ex art.* 608 c.p.p. avverso la sentenza di condanna resa in abbreviato che ometta di statuire sulla misura di sicurezza di cui all'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, e non già appello dinnanzi al tribunale di sorveglianza *ex art.* 680 c.p.p.

Trattandosi di decisione emessa a seguito di giudizio abbreviato che non modifica il titolo del reato, e dunque *ab origine* inappellabile, il ricorso per cassazione avverso le misure di sicurezza non può essere inteso come ricorso *per saltum* e non può trovare applicazione l'art. 569, ultimo comma, c.p.p. che individua il giudice del rinvio in quello competente per l'appello. Va da sé logicamente la formulazione del secondo principio di diritto, per il quale, in caso d'annullamento della sentenza del tribunale o del giudice per le indagini preliminari, per l'omessa applicazione della misura di sicurezza, il rinvio dev'essere disposto al medesimo tribunale a norma dell'art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

3. Il peculiare regime dell'impugnazione delle misure di sicurezza: fondamento e confini.

Nell'ambito del c.d. "processo di sicurezza"¹² il legislatore del 1988 ha operato una scelta di fondo designando la magistratura di sorveglianza quale «organo privilegiato di controllo»¹³ dell'applicazione delle misure di sicurezza¹⁴. Il tribunale di sorveglianza è chiamato a operare in veste di giudice dell'impugnazione sia contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza (art. 680, comma 1, c.p.p.), sia contro le sentenze di condanna o di proscioglimento del giudice della cognizione (artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p.) concernenti le misure di sicurezza, purché non applichino la misura di sicurezza della confisca (art. 579, comma 3, c.p.p.) e non siano state

¹² MARGARITELLI (1998), p. 1115 lo definisce come «il procedimento dinanzi alla magistratura di sorveglianza avente ad oggetto la materia delle misure di sicurezza personali e gli accertamenti in tema di pericolosità qualificata».

¹³ L'espressione è sempre di MARGARITELLI (1998), p. 1118.

¹⁴ VICOLI (2021), p. 300 definisce, infatti, il regime delle impugnazioni come «il tratto saliente del c.d. processo di sicurezza».

contemporaneamente impugnate anche «per un altro capo della sentenza che non riguardi solo gli interessi civili» (art. 579, comma 1, c.p.p.)¹⁵. In quest'ultimi casi valgono le regole stabilite per i capi penali.

A influire sulla scelta del legislatore è stata «la particolare delicatezza del tema sotteso ai procedimenti delle misure di sicurezza personali», ossia l'accertamento della pericolosità sociale e i provvedimenti conseguenti, limitativi della libertà personale e di durata non predeterminata nel massimo¹⁶.

Innovando rispetto alla previsione contenuta nel codice del 1930¹⁷, l'art. 630, comma 2, c.p.p. ha operato, pertanto, una «dilatazione» della competenza del tribunale di sorveglianza – divenuta trasversale e di fatto indipendente dalla fase (esecutiva o di cognizione) in cui la misura di sicurezza viene applicata – tanto da far assumere allo stesso la veste di giudice di secondo grado specializzato in relazione al giudizio di pericolosità sociale¹⁸. È infatti la sua «competenza generale e istituzionalizzata in relazione alle misure di sicurezza»¹⁹ che ha consentito l'estensione in via ermeneutica della cognizione del tribunale di sorveglianza anche alle impugnazioni delle sentenze del giudice di secondo grado²⁰. Inoltre, a pesare sono la formulazione degli artt. 579, comma 2 e 680,

¹⁵ La giurisprudenza esclude, altresì, dall'ambito di applicazione dell'art. 608, comma 2, c.p.p. anche la misura di sicurezza applicata in via provvisoria con ordinanza, avverso la quale è possibile esperire il gravame cautelare. In particolare, Cass., Sez. fer., 31 luglio 1990, in *Cassazione penale*, 1990, II, pp. 418 s., con nota di SPANGHER, individua, in punto di competenza, quale elemento differenziale la forma del provvedimento applicativo della misura di sicurezza, essendovi la necessità di distinguere non tanto «tra misure provvisorie e definitive (trattandosi di provvedimenti per la loro natura provvisori e legati alla personale condizione del sottoposto), bensì tra misure di sicurezza disposte con sentenza o con ordinanza quali mezzi di provvisoria applicazione equiparati dal codice di rito alle misure cautelari personali». In senso conforme v. Cass., Sez. I, 8 marzo 1996, n. 3450, in *C.E.D.* n. 204332; Cass., Sez. I, 27 ottobre 1993, n. 4492, in *C.E.D.* n. 195907.

¹⁶ Così DE MAESTRI (1991), p. 601.

¹⁷ Ai sensi degli artt. 212 e 640 c.p.p. abr. il gravame era affidato alla competenza della Corte d'appello. Per una sintesi della disciplina prevista dal codice abrogato v. CORBI (1992), pp. 402 s. Sulle linee evolutive della materia delle impugnazioni concernenti le misure di sicurezza si rinvia anche a DELLA CASA e BERTOLOTTI (2006), pp. 1034 s.; SALIDU (1991), pp. 81 s.

¹⁸ «Dilatazione che corrisponde», secondo DELLA CASA (1994), p. 89 «evidentemente, all'esigenza di far sì che la materia delle misure di sicurezza sia devoluta, quanto più possibile, al suo giudice "naturale"»; specularmente per PRESUTTI (1993), p. 186 sono «le condizioni stabilite per l'operatività di questo particolare regime», nonché «l'ampiezza con cui lo stesso risulta consentito» ad «attestare, infatti, che la competenza del giudice collegiale di sorveglianza si giustifica in tanto in quanto ne sia esclusivamente messa in gioco la ordinaria cognizione specializzata»; in più, come afferma PULVIRENTI (2019), p. 650, con la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza «l'ordinamento ha voluto anticiparne l'intervento specializzato in situazioni nelle quali, effettivamente, un passaggio "intermedio" dinanzi al giudice della cognizione non avrebbe senso alcuno, se non quello di gravare inutilmente sui tempi complessivi del procedimento penale».

¹⁹ Così definita dalla stessa *Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale*, cit., p. 203.

²⁰ In giurisprudenza v. Cass., Sez. I, 25 giugno 1996, n. 7930, in *Cassazione penale*, 1997, pp. 2496 s.; Cass., Sez. I, 20 febbraio 2003, n. 13631, in *C.E.D.* n. 223797; *contra* Cass., Sez. I, 30 settembre 2019, n. 51869, in *C.E.D.* n. 277860. A livello dottrinale la tesi è condivisa da DELLA CASA (1994), p. 91; DI RONZA (2000), p. 833; KOSTORIS (1994), p. 581; PRESUTTI (1993), p. 186; RUARO (2009), p. 455; TRANCHINA (2011), p. 683; non ammettono,

comma 2, c.p.p., da cui non emergono distinzioni tra decisioni di primo o di secondo grado²¹, e i riferimenti al sistema previgente, che escludeva «i mezzi di gravame ordinari, ammettendo invece il ricorso alla Corte d'Appello in funzione di magistratura di sorveglianza», pacificamente anche per le sentenze di secondo grado²².

Tanto basterebbe per sostenere, in linea generale, che l'inappellabilità della sentenza di primo grado non rappresenta un limite all'impugnazione di fronte al tribunale di sorveglianza²³ e per negare, quindi, la necessaria corrispondenza tra l'esperibilità dell'appello a norma dell'art. 680, comma 2, c.p.p. e il generale regime d'impugnazione della sentenza.

In realtà, ulteriori riflessioni si traggono meglio esaminando la *ratio* sottesa alle singole ipotesi d'impugnazione delle misure di sicurezza.

La previsione che l'impugnazione contro la sola disposizione della sentenza inerente alla confisca sia sempre proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali (art. 579, comma 3, c.p.p.) impone di individuare «volta per volta e caso per caso» il mezzo esperibile in relazione «al tipo di sentenza che provvede, in senso positivo o negativo, sulla materia *de qua*»²⁴. Ciò trova giustificazione nel fatto che tali impugnazioni «generalmente riguardano questioni di diritto estranee alle normali attribuzioni cognitive del tribunale di sorveglianza»²⁵, al quale invece rimangono sempre riservate le impugnazioni tese «a dirimere questioni attinenti all'evoluzione della personalità del condannato»²⁶, tra cui quelle avverso le disposizioni di una sentenza relative a misure di sicurezza diverse dalla confisca (art. 579, comma 2, c.p.p.).

In quest'ultimo caso la necessità del ricorso al giudice specializzato cede, infatti, solo di fronte all'esigenza di mantenere il *simultaneus processus* fino a che

invece, in materia un terzo giudizio di merito CORBI (1992), p. 402; CORBI e NUZZO (2003), p. 317; CORDERO (1992), p. 819; DE MAESTRI (1991), p. 653; VICOLI (2021), p. 301.

²¹ Nello specifico, DELLA CASA (1994), p. 89 sottolinea che l'art. 680, comma 2, c.p.p. si riferisce a una «non meglio precisata "impugnazion[e]"» della sentenza che applica la misura di sicurezza, variando lo specifico riferimento all'appello del comma precedente. «La diversità di dettato è tanto più significativa se si considera che anche nell'art. 671, 1° co. del progetto preliminare – corrispondente all'art. 680, 2° co. del codice vigente – si parlava di appello».

²² Cass., Sez. I, 20 febbraio 2003, n. 13631, cit.

²³ Non stupisce, infatti, che Cass., Sez. V, 21 settembre 2006, n. 2656, C.E.D. n. 236302, in applicazione del combinato disposto degli artt. 680, comma 2, e 579, comma 2, c.p.p., abbia qualificato come appello al tribunale di sorveglianza il ricorso per cassazione per violazione di legge proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace per vizio totale di mente, ricorso con il quale deduceva l'erronea applicazione di una misura di sicurezza non prevista dalla legge.

²⁴ MARGARITELLI (1998), p. 1156; nello stesso senso v. MARANDOLA (2009), p. 147.

²⁵ In questi termini, *Relazione al testo definitivo del codice di procedura penale*, cit., p. 199.

²⁶ RUARO (2009), p. 456. Anche DELLA CASA (1994), p. 89 ravvisa nell'art. 579, comma 3, c.p.p. un motivo di giustificazione della «devoluzione della regiudicanda ad un giudice specializzato nelle problematiche personologiche».

il giudizio sulla pericolosità sociale rimanga collegato a quello sull'imputazione²⁷, quando, cioè, la sentenza sia impugnata anche per un altro capo penale (art. 579, comma 1, c.p.p.)²⁸.

Tale disposizione, a ben vedere, è in grado di fornire le «coordinate sistematiche dell'art. 680, comma 2, c.p.p.»: solo «se la colpevolezza è ancora *sub iudice*» si giustifica la *translatio* della competenza sull'impugnazione delle misure di sicurezza al giudice competente a conoscere l'impugnazione contro i capi penali; altrimenti «sono privilegiate le funzioni specializzate del tribunale della sorveglianza»²⁹. Il meccanismo di attrazione della competenza, infatti, è destinato a operare pure laddove a impugnare i capi penali sia una parte diversa da quella che ha proposto impugnazione per il solo capo che riguarda la misura di sicurezza³⁰.

Invertendo la prospettiva, quindi, può dirsi che è «l'acquiescenza delle parti sulle altre statuizioni penali della sentenza» ad abilitare il controllo del tribunale di sorveglianza, demandandogli il giudizio di pericolosità sociale³¹, rimanendo ininfluyente il mezzo ordinario di impugnazione previsto per la sentenza stessa.

In sostanza, gli unici fattori da cui possa dipendere l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile avverso le statuizioni relative alle misure di sicurezza rimangono: il tipo di misura applicata (diversa o meno dalla confisca) e le disposizioni oggetto d'impugnazione (comprendenti o meno i capi penali della sentenza).

4. Il significato della clausola di salvezza dell'art. 593, comma 1, c.p.p.

Non può indurre a una diversa conclusione, tale da smentire la necessaria applicazione degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. anche alla sentenza inappellabile resa nel giudizio abbreviato, il confronto con la disciplina dettata per il giudizio ordinario dall'art. 593, comma 1, c.p.p.³², che esplicitamente fa

²⁷ Così si esprime MARANDOLA (2009), p. 144.

²⁸ Per un'applicazione di tale previsione v. Cass., Sez. II, 28 maggio 2019, n. 29625, in C.E.D. n. 276450; Cass., Sez. I, 26 marzo 2014, n. 2260, in C.E.D. n. 261891; Cass., Sez. I, 16 dicembre 2008, n. 2457, in C.E.D. n. 242812; Cass., Sez. I, 31 gennaio 2006, n. 6371, in C.E.D. n. 233443.

²⁹ VICOLI (2021), p. 302.

³⁰ Cass., Sez. V, 13 marzo 1990, n. 7848, in C.E.D. n. 184522. In dottrina v. CORBI e NUZZO (2003), p. 319; MARGARITELLI (1998), p. 1120 la quale precisa ulteriormente l'inoperatività della regola «tutte le volte in cui le impugnazioni (appello o ricorso) avverso i capi penali diversi dalle misure di sicurezza sono dichiarati inammissibili», nelle quali correttamente rivive la competenza del tribunale di sorveglianza.

³¹ In questo senso si esprime MARGARITELLI (1998), p. 1118.

³² Cass., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, n. 8873, in C.E.D. n. 282913, in un caso di omessa pronuncia in ordine all'espulsione dello straniero prevista dall'art. 85 d.P.R. n. 309/1990 con la sentenza di condanna emessa

«salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, c.p.p.»³³.

Infatti, la clausola di salvezza contiene due ordini di eccezioni differenti e tra loro autonomi: da un lato, le previsioni d'(in)appellabilità contenute negli artt. 443, comma 3 e 448, comma 2, c.p.p., circoscrivendo la facoltà delle parti d'appellare rispettivamente la sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato e quella di patteggiamento, si pongono in deroga rispetto alle regole generali di cui all'art. 593, comma 1, c.p.p.; dall'altro lato, il combinato disposto degli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. dettando regole di competenza funzionale, rappresenta, invece, un'eccezione ai criteri di individuazione dei giudici competenti per l'appello di cui all'art. 596 c.p.p. In altre parole, tali disposizioni determinano il «binario lungo il quale s'incanala il gravame», per cui se la sentenza di condanna o di proscioglimento è stata impugnata anche per la misura di sicurezza allora l'impugnazione sarà proponibile di fronte alla Corte d'appello nei limiti di cui all'art. 593 c.p.p.; diversamente, laddove le medesime sentenze siano impuginate solo per le misure di sicurezza si applicherà quanto previsto dell'art. 680 c.p.p.³⁴.

Si tratta di considerare le due categorie di disposizioni come *lex specialis*³⁵ nei termini appena visti, tanto da non poterle ritenere, diversamente da quanto affermato dalle Sezioni unite, l'una eccezione dell'altra³⁶.

In definitiva, l'art. 443 c.p.p., essendo una norma di carattere eccezionale e derogatoria dell'art. 593 c.p.p., risulta di stretta interpretazione, non potendo

all'esito del giudizio ordinario, ha ritenuto competente per l'impugnazione del pubblico ministero il tribunale di sorveglianza. E ciò perché «l'art. 593 cod. proc. pen. individua i limiti alla proponibilità dell'appello sulla regiudicanda principale, mentre la disciplina dell'appellabilità delle sentenze di condanna in relazione all'applicazione delle sole misure di sicurezza trova autonoma disciplina negli artt. 579 e 680 cod. proc. pen.».

³³ Il comma, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 11/2018, attualmente prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». La nuova disciplina ha poi anche superato il vaglio di legittimità costituzionale di C. cost., 26 febbraio 2020, n. 34, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2020, pp. 286 s., con nota di MARANDOLA (2020). A commento v. anche AIUTI (2020), pp. 1137-1141; APRILE (2020), pp. 1951-1959; DELLA TORRE (2020), pp. 1333-1351; SPANGHER (2020), pp. 2358-2361.

³⁴ SPANGHER (2006), p. 70.

³⁵ RUARO (2009), p. 453.

³⁶ L'argomento era stato già in parte introdotto nelle note scritte depositate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione a sostegno della trasmissione, nella vicenda concreta, degli atti al tribunale di sorveglianza. Secondo quest'ultimo un «dato testuale rilevante si rinviene nell'incipit dell'art. 593 cod. proc. pen., che, nel disciplinare l'ambito generale di proponibilità dell'appello, fa salvi sia l'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. sia, per intero, proprio gli artt. 579 e 680 cod. proc. pen. Previsione significativa del riconoscimento di due distinti e compatibili spazi di operatività, da un lato, della preclusione, per il pubblico ministero, dell'appello nel caso di condanna, da limitare ai capi penali della sentenza, e, dall'altro, dell'impugnazione avverso le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza diverse dalla confisca».

perciò a sua volta porsi come eccezione di un'ulteriore disciplina di carattere generale quale quella prevista dagli artt. 579 e 680 c.p.p.³⁷, che, per altro, stando al dato letterale si riferisce a tutte le sentenze di condanna e proscioglimento³⁸.

5. Una riflessione sulla disciplina dell'appello nel rito abbreviato.

Alle questioni trattate si connette il più generale tema dei limiti all'appello della sentenza emessa nel giudizio abbreviato.

L'art. 443 c.p.p. non è stato oggetto, neppure nelle più recenti riforme, di alcuna riscrittura, per quanto necessaria anche al solo fine di aggiornarne il testo³⁹ ai mutamenti determinati dagli interventi normativi⁴⁰ e dalla giurisprudenza costituzionale⁴¹, che restituiscono un sistema nel quale vige la preclusione per il pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna, sempre che non sia stato modificato il titolo di reato, e per l'imputato quelle di proscioglimento, a meno che non si tratti d'assoluzione per difetto d'imputabilità, derivante da vizio totale di mente. Diversamente, posti i limiti oggettivi di ordine generale previsti dall'art. 593, comma 3, c.p.p.⁴², il pubblico ministero può sempre proporre

³⁷ Secondo MARANDOLA (2009), p. 144 «posta la collocazione della norma, quella tratteggiata è una disciplina di carattere generale».

³⁸ È di questo generale avviso RUARO (2009), p. 453, nt. n. 120.

³⁹ In questa direzione si è espressa VIGONI (2018), pp. 413-414 a seguito della c.d. "Riforma Orlando", sottolineando che «stupisce, quindi, e non poco, la rinuncia del legislatore a provvedere al riguardo: né la L. n. 103 del 2017, né il D.Lgs. n. 11 del 2018 prevedono alcuna specifica modifica relativa al giudizio abbreviato».

In argomento GAETA-MACCHIA (2009), p. 414 notano, in linea generale, come «l'appellabilità delle sentenze rese nel giudizio abbreviato ha, da sempre, rappresentato una sorta di frontiera perennemente mobile: essa, peraltro, è posta al confine di uno dei territori – il giudizio abbreviato – a sua volta tra i più variabili e mutevoli del rito penale».

⁴⁰ Il riferimento è, in primo luogo, all'art. 31 della l. n. 479/1999 che, sostituendo l'art. 443, comma 1, c.p.p. ha rimosso il limite previsto, tanto per il pubblico ministero quanto per l'imputato, all'appello delle sentenze che applicano sanzioni sostitutive (lett. b) e abrogato l'art. 443, comma 2, c.p.p., il quale prevedeva l'inappellabilità per l'imputato delle sentenze di condanna a una pena che non doveva essere eseguita ovvero alla pena pecuniaria, del quale già C. cost., 23 luglio 1991, n. 363, cit. ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui stabiliva che l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita; in secondo luogo, all'art. 2 della l. n. 46/2006 che, modificando l'art. 443, comma 1, c.p.p. ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero e dell'imputato.

⁴¹ In particolare, v. C. cost., 20 luglio 2007, n. 320, cit., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale la previsione del divieto per il pubblico ministero di appellare la sentenza di proscioglimento nel giudizio abbreviato. A commento della pronuncia v. BRICCHETTI (2007), pp. 53-56; MATTEUCCI (2008), p. 633-645; VICOLI (2007), pp. 4429-4438; e C. cost., 29 ottobre 2009, n. 274, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, pp. 3841 s., con nota di SPANGHER (2009), pp. 3849-3850 e CERESA GASTALDO (2009), pp. 3850-3857, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite all'appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento per vizio totale di mente.

⁴² Il testo della disposizione è stato così di recente riformulato a opera dell'art. 34, comma 1, lett. a) del d.lgs.

appello contro le sentenze di proscioglimento e l'imputato contro quelle di condanna.

Sebbene il sistema così delineato all'apparenza mostri una certa simmetria logica, poiché alla tendenziale inappellabilità delle sentenze di condanna da parte del pubblico ministero fa da contraltare la preclusione per l'imputato di proporre appello, avverso le sentenze di proscioglimento fatta salva la citata eccezione, in realtà esso manifesta uno squilibrio tra accusa e difesa in caso di appello dell'esito assolutorio.

A fronte di un potere d'appello illimitato del pubblico ministero, l'imputato ha «un'arma spuntata»⁴³: la preclusione ad appellare il proscioglimento in via principale, impedisce la proposizione dell'appello incidentale⁴⁴, per cui tale soggetto dovrà limitarsi a interloquire, con il deposito di memorie difensive sui punti della sentenza d'assoluzione impugnati dal pubblico ministero *ex art. 595, comma 3, c.p.p.*⁴⁵.

In questo quadro si celano ulteriori profili inerenti a una posizione di svantaggio per l'imputato, nel caso in cui con la sentenza di proscioglimento di primo grado sia applicata una misura di sicurezza personale; profili destinati a (ri)emergere di fronte all'esegesi degli artt. 579 e 680 c.p.p. espressa dalle Sezioni unite con la sentenza in commento, applicabile, vista la portata delle argomentazioni su cui si regge, in relazione a tutti i casi d'inappellabilità delle sentenze rese nel giudizio abbreviato così come regolati dall'art. 443 c.p.p.

In base ai principi espressi dai giudici di legittimità, salvo che sia stato assolto per difetto d'imputabilità derivante da vizio totale di mente, all'imputato rimarrebbe il solo ricorso per cassazione quale mezzo d'impugnazione contro il provvedimento nel cui ambito s'innesta la decisione relativa alla misura di sicurezza.

n. 150/2022: «Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

⁴³ PANSINI (2013), p. 87.

⁴⁴ Principio espresso in relazione all'appello incidentale del pubblico ministero nel giudizio abbreviato d'appello da C. Cost., ord. 27 gennaio 2004, n. 46 in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, I, pp. 631 s. con nota di SPANGHER, pp. 637-638; nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 12 gennaio 2016, n. 7858, in *C.E.D.* n. 266275; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2007, n. 8915, in *C.E.D.* n. 239417; Cass., Sez. un., 18 giugno 1993, n. 7247, in *Cassazione penale*, 1994, pp. 556 s., con nota di SPANGHER (1994b), pp. 559-561.

Tale rilievo pare destinato a non mutare anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 all'art. 595 c.p.p., che riserva l'appello incidentale soltanto all'imputato. Sul tema v. COLAMUSSI (2018), pp. 129-149; MARANDOLA (2018), p. 8; in relazione al giudizio abbreviato SPANGHER (2022), p. 2242; VIGONI (2018), p. 414.

⁴⁵ Secondo MARANDOLA (2018), p. 8 si dovrebbe intendere l'art. 595, comma 3, c.p.p. come una sorta di «mera codificazione della prassi esistente», secondo cui l'imputato privo della legittimazione ad appellare poteva presentare al giudice memorie o richieste scritte, *ex art. 121 c.p.p.*

Così ragionando si rischia di sottrarre all'imputato «la possibilità di sperimentare l'unico mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito nei confronti di una pronuncia che riveste valore afflittivo paragonabile a quello proprio della condanna»⁴⁶. Si profilerebbe, così, una lesione dei diritti difensivi dell'imputato, tanto più in considerazione dei poteri del tribunale di sorveglianza riguardo alla rivalutazione e al riesame degli elementi di fatto acquisiti nel giudizio di primo grado in ordine alla pericolosità⁴⁷.

Sarebbe perciò auspicabile che il prosciolti, privo del potere d'appello contro la sentenza di primo grado, conservasse quanto meno la facoltà di rivolgersi al tribunale di sorveglianza in caso d'impugnazione, in via esclusiva, del capo relativo alle misure di sicurezza⁴⁸.

Ampliando l'angolo visuale, non sfugge, però, che le decisioni che applicano una misura di sicurezza personale, visto «il tratto congenitamente afflittivo che le caratterizza e la stringente correlazione col requisito generale della pericolosità sociale ex artt. 202 e 203 c.p., richiedono che si assicuri al prevenuto un mezzo d'impugnazione nel merito»⁴⁹, del quale l'imputato, nei casi previsti dall'art. 443, comma 1, c.p.p. sarebbe privato laddove l'impugnazione attenga anche ai capi penali da cui dipende l'applicazione di una misura di

⁴⁶ In questi termini si è espresso PAOLOZZI (1991), pp. 165-166, rispetto all'originaria formulazione dall'art. 443 comma 1 lett. a) c.p.p.

⁴⁷ Cass., Sez. I, 24 febbraio 2009, n. 10442, in *C.E.D.* n. 242903; Cass., Sez. I, 27 aprile 2005, n. 23078, in *C.E.D.* n. 232086; Cass., Sez. I, 8 novembre 2000, n. 8892, in *C.E.D.* n. 218288. In dottrina, RUARO (2009), p. 162, estende la *cognitio* del giudice dell'impugnazione agli «elementi sopravvenuti che dimostrino un diverso grado di pericolosità sociale: una conclusione che trova conforto nell'argomento teleologico (la naturale "instabilità" del giudizio di pericolosità, che rende opportuno procedere a continue verifiche anche nella fase *ante iudicatum*) oltre che in quello sistematico (si allude, evidentemente, alla regola desumibile dall'art. 603 comma 2 c.p.p.)»; così in giurisprudenza Cass., Sez. I, 12 novembre 2008, n. 44320, in *C.E.D.* n. 242238.

⁴⁸ A valle dell'introduzione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato a opera della l. n. 26/2006 SCALFATI (2006), p. 56; TONINI (2007), p. 355, hanno invece concluso nel senso della proponibilità dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento che applicano una misura di sicurezza diversa dalla confisca, ritenendo che gli stessi potessero essere ricompresi nel termine «condanna» di cui all'art. 593, comma 1, c.p.p. da intendersi come qualsiasi provvedimento restrittivo delle libertà dell'accusato, tra i quali sarebbero rientrate, a questi limitati fini, le sentenze di proscioglimento applicative di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. *Contra* e nel senso che in seguito all'intervento legislativo del 2006 non è più ammesso l'appello dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento adottata nel giudizio abbreviato che applica la misura di sicurezza, v. CAPRIOLI (2007b), p. 256.

⁴⁹ Così CIAMPI (2022), p. 25 sulle misure di sicurezza detentive e in relazione ai limiti all'appello dell'imputato ex art. 593 c.p.p. Sottende un giudizio di inidoneità del ricorso per cassazione in tema di misure di sicurezza Cass., Sez. VI, 29 settembre 2011, n. 44433, in *C.E.D.* n. 250988 nel ritenere che concorrano l'appello davanti al tribunale di sorveglianza sui capi concernenti le misure di sicurezza ed il ricorso per cassazione sugli altri capi della sentenza, salvo il caso in cui anche l'impugnazione delle disposizioni concernenti la misura di sicurezza sia limitata ai soli motivi di legittimità.

sicurezza⁵⁰. Tant'è che la Corte costituzionale⁵¹, nel ripristinare l'appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento per vizio totale di mente, trovatasi a «misurare la ragionevolezza del sacrificio imposto sul terreno dei controlli, all'imputato che ha scelto di essere giudicato con il rito speciale»⁵², ha espressamente ritenuto che «non soccorre» l'art. 680, comma 2, c.p.p., in quanto «la competenza del tribunale di sorveglianza (e, dunque, anche la residua appellabilità avanti ad esso delle sentenze che qui interessano) resterebbe comunque circoscritta alle impugnazioni che attengono, in via esclusiva, alle misure di sicurezza».

Soprattutto, però, dovrebbe essere il legislatore a intervenire sull'art. 443 c.p.p. e ricostruire il regime d'impugnazione della sentenza resa nel giudizio abbreviato, in un'ottica di salvaguardia delle garanzie difensive, assicurando all'imputato la facoltà di appellare le sentenze di proscioglimento che applichino una misura di sicurezza⁵³.

Bibliografia

- AIUTI, Valerio (2020): "La ragionevole inappellabilità delle condanne per il pubblico ministero", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 1137-1141
- APRILE, Ercole (2020): "Osservazioni alla sentenza n. 34 del 2020", *Cassazione penale*, 5, pp. 1951-1959

⁵⁰ Può trattarsi, ad esempio, del caso in cui con l'impugnazione, «per ottenere l'annullamento o la riforma delle statuizioni in tema di misure di sicurezza, si lamenti la sussistenza del fatto oggetto dell'imputazione, la sua qualificazione giuridica ovvero la dichiarazione di delinquenza abituale qualificata» (v. MARGARITELLI (1998), p. 1119).

⁵¹ C. cost., 29 ottobre 2009, n. 274, cit.

⁵² L'espressione è di CERESA GASTALDO (2009), p. 3855.

⁵³ In tema SPANGHER (2009), p. 3850, a commento di C. cost. n. 274/2009, pur sostenendo che «l'impostazione della Corte consente di escludere un'estensione automatica della decisione de qua a tutte le ipotesi di proscioglimento che racchiudano effetti pregiudizievoli», ha ritenuto suggestivamente che «non sono da escludere ulteriori "ricadute" di questa decisione. La prossima, se adeguatamente motivata, potrebbe riguardare il proscioglimento perché l'imputato non è punibile, in considerazione della possibile applicabilità delle misure di sicurezza».

- BARGI, Alfredo e GAITO, Alfredo (2007): "Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali)", *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 240-250
- BRICCHETTI, Renato (2007): "Epilogo ragionevolmente prevedibile in un contesto di evidenti asimmetrie", *Guida al diritto*, 31, pp. 53-56
- CAPRIOLI Francesco (2007a): "Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e 'parità delle armi' nel processo penale", *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 250-269
- CAPRIOLI, Francesco (2007b): "I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e 'parità delle armi'", *Giurisprudenza italiana*, 1, pp. 253-264
- CAPRIOLI, Francesco (2007c): "Limiti all'appello del pubblico ministero e parità delle parti nel giudizio abbreviato", *Giurisprudenza costituzionale*, 4, pp. 3112-3124
- CERESA GASTALDO, Massimo (2009): "Appello dell'imputato e diritto di difesa nel rito abbreviato. Cade l'inappellabilità dell'assoluzione per vizio totale di mente", *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 3850-3857
- CIAMPI, Stefano (2022): "Metamorfosi dell'appello: considerazioni sull'abolizione del gravame del pubblico ministero", *Archivio penale web*, 1
- COLAMUSSI, Marilena (2018): "L'appello incidentale", in PULVIRENTI, Antonino (editor): *Le impugnazioni penali dopo la riforma* (Torino, Giappichelli), pp. 129-149
- CORBI, Fabrizio (1992): *L'esecuzione nel processo penale* (Torino, Giappichelli)
- CORBI, Fabrizio e NUZZO, Francesco (2003): *Guida pratica all'esecuzione penale* (Torino, Giappichelli)
- CORDERO, Franco (1992): *Codice di procedura penale commentato*, II ed. (Torino, Utet)
- DE MAESTRI, Laura (1991): "sub art. 680", in CHIAVARIO, Mario (editor): *Commento al nuovo codice di procedura penale*, VI (Torino, Utet), pp. 601-606
- DELLA CASA, Franco (1994): *La magistratura di sorveglianza. Organizzazione competenze procedure*, II ed. (Torino, Giappichelli)
- DELLA CASA, Franco e BERTOLOTTO, Enrica (2006): "sub art. 680 c.p.p.", in DELLA CASA, Franco (editor): *Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo*, VI ed. (Milano, Cedam), pp. 1034-1043
- DELLA CASA, Franco e VICOLI, Daniele (2021): "Magistratura di sorveglianza ed esecuzione penitenziaria: profili processuali", in DELLA CASA, Franco e GIOSTRA, Glauco (eds.): *Manuale di diritto penitenziario*, II ed. (Torino, Giappichelli), pp. 261-306
- DELLA TORRE, Jacopo (2020): "La Corte costituzionale promuove i limiti all'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di condanna dell'imputato", *Rivista di diritto processuale*, 3, pp. 1333-1351
- DI RONZA, Paolo (2000): *Manuale di diritto dell'esecuzione penale. Guida ragionata alle relative problematiche*, IV ed. (Padova, Cedam)

- DOLSO Gian Paolo (1991): “Bilanciamento tra principi e ‘strict scrutiny’ nella giurisprudenza della Corte costituzionale”, *Giurisprudenza costituzionale*, 6, pp. 4152-4158
- GAETA, Paolo e MACCHIA, Andrea (2009): *L’appello*, in SPANGHER, Giorgio (editor): *Trattato di procedura penale*, V (Torino, Giappichelli)
- GUERINI, Irene (2021): “Annullamento con rinvio, formazione progressiva del giudicato e titolo esecutivo. Le Sezioni unite si pronunciano sull’immediata eseguibilità del giudicato parziale”, in *Sistema penale*, 7, 2021, pp. 53-70
- KOSTORIS, Roberto Enrico (1994): “Linee di continuità e prospettive di razionalizzazione nella nuova disciplina del procedimento di sorveglianza”, in GREVI, Vittorio (editor): *L’ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza* (Padova, Cedam), pp. 539-581
- MARANDOLA, Antonella (2009): *Impugnazioni*, in SPANGHER, Giorgio (editor): *Trattato di procedura penale*, V (Torino, Giappichelli)
- MARANDOLA, Antonella (2018): “Riforma in due fasi per la disciplina dell’appello penale”, *Diritto penale contemporaneo*, 13 giugno 2018
- MARANDOLA, Antonella (2020): “Non è illegittima la preclusione per il pubblico ministero di contestare, in appello, il trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza di condanna”, *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 286-293
- MARGARITELLI, Monia (1998): “Le impugnazioni delle misure di sicurezza”, in GAITO, Alfredo (editor): *Le impugnazioni penali*, II (Torino, Utet), pp. 1115-1163
- MATTEUCCI, Aurora, (2008): “La declaratoria di illegittimità costituzionale per i limiti all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato”, *Indice penale*, 2, pp. 633-645
- PANSINI, Carla (2013): *L’appello nel giudizio abbreviato* (Padova, Cedam)
- PAOLOZZI, Giovanni (1991): *Il giudizio abbreviato nel passaggio dal modello «tipo» al modello pretorile* (Padova, Cedam)
- PESUCCI, Mario (2021): “Le Sezioni Unite sull’eseguibilità della sentenza a seguito di annullamento parziale: l’eterno ritorno del giudicato progressivo”, *Cassazione penale*, 5, pp. 1476-1515
- PRESUTTI, Adonella (1993): “La disciplina del procedimento di sorveglianza dalla normativa penitenziaria al nuovo codice di procedura penale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 177-186
- PULVIRENTI, Antonino (2019): “Le impugnazioni nell’esecuzione penale”, in ALESCI, Teresa, CERQUA, Federico, DELLA MONICA, Giuseppe, PULVIRENTI, Antonino, SPANGHER, Giorgio, SURACI, Leonardo (eds.): *Impugnazioni penali* (Milano, Wolters Kluwer), pp. 577-711
- RUARO, Massimo (2009): *La magistratura di sorveglianza*, in UBERTIS, Giulio e VOENA, Giovanni Paolo (eds.), *Trattato di procedura penale*, XLIII (Milano, Giuffrè)

- RUSSO, Andrea Carmelo (2021): "Le Sezioni Unite fanno il punto: eseguibilità delle 'parti' della sentenza non annullate", *Giurisprudenza italiana*, 8-9, pp. 1983-1991
- SALIDU, Salvatore: "sub art. 579 c.p.p.", in CHIAVARIO, Mario (editor): *Commento al nuovo codice di procedura penale*, VI (Torino, Utet), pp. 80-85
- SCALFATI, Adolfo (2006): "Salvo eccezioni, appellabile la sola condanna", in *Guida al diritto*, 10, pp. 54-58
- SPANGHER, Giorgio (1994a): "Giudizio abbreviato ed appello incidentale del pubblico ministero", *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 894-896
- SPANGHER, Giorgio (1994b): "I profili soggettivi dell'appello incidentale nella giurisprudenza delle Sezioni unite", *Cassazione penale*, 3, pp. 559-561
- SPANGHER, Giorgio (2001): "Restano inappellabili per il p.m. le sentenze di condanna del rito abbreviato", *Giurisprudenza costituzionale*, 6, pp. 4008-4009
- SPANGHER, Giorgio (2004): "Resta inappellabile per il p.m. – anche in via incidentale – la sentenza di condanna del giudizio abbreviato", *Giurisprudenza costituzionale*, 1, pp. 637-638
- SPANGHER, Giorgio (2006): "Legge Pecorella, l'appello si sdoppia tra l'eccezionale e il fisiologico. Uno rinnova il giudizio, l'altro punta sulla logica del controllo", *Diritto e giustizia*, 9, pp. 68-73
- SPANGHER, Giorgio (2009): "L'infermo di mente può appellare la sentenza di assoluzione pronunciata nel rito abbreviato", *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 3849-3850
- SPANGHER, Giorgio (2020): "La pena resta inappellabile per il p.m.: "decisione corretta" motivazione inadeguata", *Cassazione penale*, 6, pp. 2358-2361
- SPANGHER, Giorgio (2022): "Questioni in tema di appello del pubblico ministero delle sentenze di abbreviato", *Giurisprudenza italiana*, 10, pp. 2241-2242
- TASCIONE, Francesco (2021): "Le Sezioni Unite fanno luce sul c.d. giudicato progressivo", *Processo penale e giustizia*, 5, pp. 1126-1140
- TONINI, Paolo (2007): "La illegittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi", in FILIPPI, Leonardo (editor): *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite* (Padova, Cedam), pp. 349-358
- TRANCHINA, Giovanni (2011): "La magistratura di sorveglianza", in SIRACUSANO, Delfino, GALATI, Antonino, TRANCHINA, Giovanni, ZAPPALÀ, Enzo (eds.): *Diritto processuale penale*, II (Milano, Giuffrè), pp. 677-689
- VICOLI, Daniele (2007): "Parità delle parti e giudizio abbreviato: cade per il pubblico ministero il divieto d'appello delle sentenze di proscioglimento", *Cassazione penale*, 12, pp. 4429-4438

VIGONI, Daniela (2018): “L’appello contro la sentenza nel giudizio abbreviato fra lacune normative e regole giurisprudenziali”, *Diritto penale e processo*, 3, pp. 413-420